



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0046/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0032/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2685/1006pf25-26/GC/PM/fm/ep del 31 luglio 2026 e depositato il 3 agosto 2026 nei confronti del sig. Salvatore Saieva, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 31 luglio / 3 agosto 2026, ha deferito a questo Tribunale il sig. Salvatore Saieva, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Reggio Calabria, quale arbitro della gara Gioiosa Jonica - ASD Africo del 1° marzo 2026 valevole per il campionato di Promozione girone B del Comitato Regionale Calabria, per il seguente capo di incolpazione:

“violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3, lett. i) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per non aver osservato i principi della lealtà, correttezza, trasparenza, probità e indipendenza di giudizio, e per non aver assolto con la massima fedeltà al potere referendario in occasione della gara Gioiosa Jonica - ASD Africo del 1° marzo 2026 valevole per il campionato di Promozione girone B del Comitato Regionale Calabria. In particolare per aver omesso di segnalare nel referto di gara, sia il comportamento assunto da alcuni componenti della società ospitata che le interlocuzioni intercorse al termine della gara, queste ultime avute con l'allenatore della ASD Africo sig. C.A., dallo stesso arbitro riferite nel corso dell'audizione del 6.5.2026 resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale, come di seguito riportate: “Al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, venivo circondato dai dirigenti dell'Africo, tra i quali c'era anche il mister C., rientrato in campo dopo il triplice fischio. Mi venivano dette le testuali parole: -Fai la richiesta per non arbitrarci mai più-. A seguito io rispondevo la richiesta qualora avessero qualche problema nei miei confronti, la facessero loro. Anche perché per me non c'era alcun problema nell'arbitrare altre gare dell'Africo. A seguito del mio rientro negli spogliatoi, alcuni Dirigenti ospiti si avvicinavano alla porta del mio spogliatoio, alzando la voce nei miei confronti, e in seguito uno di loro entrando nello spogliatoio, alla presenza delle Forze dell'Ordine, veniva invitato ad uscire dal personale dell'Arma dei Carabinieri. Ricordo che alle continue proteste del Mister C., a fine gara, io ho risposto che per me non c'era nulla in contrario ad arbitrare l'Africo e che comunque io avrei scritto tutto nel referto di gara sul suo comportamento. Di conseguenza il mister mi rispondeva che "Se continui così non andrai da nessuna parte" e io in risposta: "spero di fare più carriera possibile".

La fase predibattimentale

Raggiunto dalla notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, avvenuta il 3 luglio 2026, l'indagato faceva pervenire alla Procura Federale la memoria difensiva del successivo 17 luglio, con la quale eccepiva l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità e chiedeva l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 122 CGS. Eccepiva altresì che la prosecuzione del procedimento sarebbe stata distonica, in quanto tale procedimento era nato in seguito ad una segnalazione per asserita condotta intimidatoria che egli durante la gara avrebbe tenuto in danno della squadra della società Africo e che si era di poi trasformato in una omissione di referto. Nel merito, deduceva che i fatti accaduti a fine gara, di cui egli stesso ne aveva dichiarato l'esistenza nel corso delle indagini della Procura Federale e, più in particolare, nell'ambito della sua audizione, non erano stati refertati perché considerati ordinarie interlocuzioni di campo, prive di rilevanza. Precisava che, là dove si erano verificati fatti rilevanti, li aveva puntualmente riportati nel referto, come era accaduto per il comportamento della tifoseria ospite, che aveva minacciato i calciatori della squadra di casa.

Il dibattimento



All'udienza dell'8 settembre 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l'avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, in uno alla sanzione a carico del deferito di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Si sono altresì collegati il deferito Salvatore Saieva ed il suo difensore avv. Guglielmo Moretti, il quale ha evidenziato che il deferimento era scaturito dalle spontanee dichiarazioni rese dal proprio assistito nel corso delle indagini e che tale comportamento, da ricondursi nell'ottica dell'art. 128 CGS, poteva indurre questo Tribunale ad adottare misure diverse dalla sanzione richiesta dalla Procura Federale, tenuto anche conto degli encomi ricevuti dal Saieva per la direzione della gara in oggetto e del fatto che gli episodi non refertati erano stati in effetti di nessuna rilevanza. Il Saieva, da parte sua, si è attenuto alle deduzioni del proprio difensore e, in quanto richiesto, ha dichiarato di avere vent'anni di età.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

La Procura Federale in data 10 marzo 2026 aveva ricevuto dal Comitato Regionale Calabria la nota della società ASD Africo, che, facendo riferimento alla gara US Gioiosa Jonica – ASD Africo disputata il 1° marzo 2026 relativa al Campionato di Promozione girone B, aveva denunciato la scorretta direzione di gara da parte dell'arbitro Salvatore Saieva, che – a dire dell'esponente – aveva danneggiato la propria squadra in campo.

A tale nota seguiva in data 11 marzo 2026 la comunicazione della Presidenza dell'AIA CRA Calabria, anch'essa inviata alla Procura Federale, che, riferendosi alla denuncia della società ASD Africo, che le era stata da quest'ultima inviata, aveva a sua volta evidenziato che dalla verifica degli atti ufficiali di gara ed in particolare dal rapporto dell'Osservatore arbitrale presente all'incontro, non emergeva alcun elemento che potesse confermare l'assunto della suddetta società, le cui affermazioni erano da considerarsi di particolare gravità, tanto da ledere l'onorabilità e la reputazione personale dell'arbitro Saieva.

Aperto comunque il fascicolo da parte della Procura Federale ed espletata l'attività di indagine, emergeva che il Saieva, sentito personalmente, dichiarava nel contesto della propria escussione che, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, veniva circondato dai dirigenti della società ASD Africo, che gli consigliavano di fare richiesta di non arbitrare più la loro squadra; aggiungeva che, al rientro nello spogliatoio, alcuni tra costoro si erano avvicinati alla porta, avevano alzato la voce ed uno di loro era entrato nello spogliatoio alla presenza delle Forze dell'Ordine, che lo avevano fatto uscire; affermava altresì che avrebbe refertato il tutto.

In seguito a siffatte dichiarazioni, il procedimento, che in origine era stato aperto per l'accertamento di una "Presunta condotta intimidatoria tenuta dall'arbitro Salvatore Saieva della Sezione AIA di Reggio Calabria, in occasione della gara Gioiosa Jonica – ASD Africo del 1° marzo 2026", veniva rubricato nella mancata refertazione imputabile al Saieva, suscettibile di comportare la violazione delle norme regolamentari citate nel deferimento.

Ciò posto, è certo che i fatti descritti dal Saieva non sono stati dallo stesso riportati nel referto di gara.

L'art. 42 del Regolamento AIA stabilisce al primo comma che l'arbitro deve svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, comportandosi con trasparenza, correttezza e probità in ogni rapporto legato alla attività sportiva e, al terzo comma lettera i, che all'arbitro è imposto l'obbligo di assolvere con tempestività e la massima fedeltà al proprio potere referendario (la redazione del referto di gara) e a ogni eventuale richiesta di integrazione o chiarimenti su fatti avvenuti durante la gara.

La mancata refertazione dei fatti di fine gara costituisce da parte del Saieva violazione della normativa di cui sopra; siffatta violazione, che è incontestabile, non esime tuttavia il giudicante dall'entrare nel merito dei fatti, per valutarne la loro effettiva portata e la loro influenza sull'intero contesto della gara, all'unico ed esclusivo scopo di adottare a carico del responsabile della violazione la sanzione disciplinare che appare maggiormente adeguata al caso.

In questa precisa ottica, non può non rilevarsi che i fatti descritti dal Saieva non hanno avuto aspetti degenerativi o comunque tali da far presagire il manifestarsi di veri e propri incidenti, tanto è vero che il Saieva è stato in grado di padroneggiare perfettamente la situazione, a tal punto di confrontarsi con coloro che in qualche modo lo contestavano, mostrando sicurezza, financo da usare espressioni appropriate alla circostanza; all'assunto dei dirigenti della società ASD Africo di fare richiesta di non arbitrali mai più, rispondeva che *"la richiesta qualora avessero qualche problema nei miei confronti, la facessero loro. Anche perché per me non c'era alcun problema nell'arbitrare altre gare dell'Africo"*.

Ed inoltre, ad avvalorare la ragionevole interpretazione dei fatti di fine gara concorrono le valutazioni dell'Osservatore Arbitrale, che nel proprio rapporto acquisito agli atti del procedimento unitamente al referto, non ne ha fatto menzione, essendosi limitato ad osservare che a fine gara nessuna rimostranza gli era stata fatta dai dirigenti e/o addetti ai lavori della società ASD Africo; il che conferma la tenuità dei fatti descritti dal Saieva e non oggetto di contestazioni e/o di diverse interpretazioni da parte dei soggetti che, nei rispettivi ruoli, avevano partecipato alla gara e che – pur rientrando nell'ambito di discussioni prive di conseguenze – non scalfiscono l'inosservanza del Saieva ai precetti del Regolamento AIA, nei limiti che si sono evidenziati, ma che consentono a questo Tribunale di irrogare al deferito la sanzione del semplice rimprovero ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 1/e del Regolamento AIA, non senza aver infine osservato che non appare rilevante la circostanza che il Saieva non abbia dato seguito alla dichiarazione rivolta agli astanti che avrebbe refertato il tutto.



Il dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Salvatore Saieva la sanzione del rimprovero.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai